



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 25 novembre 2017



Il SIULP contro la violenza sulle donne

Partecipiamo alla giornata mondiale contro la violenza e a tutte le iniziative per educare al rispetto della vita e delle donne

Concorso pubblico 320 posti di vice Ispettore della Polizia di Stato

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta alla nostra lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli lo scorso 15 settembre pubblicata sul Flash n. 38

Si fa riferimento alla nota n. 8.1.2.607/2017/FR del 15 settembre scorso.

Al riguardo la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che le assunzioni nei ruoli della Polizia di Stato sono regolamentate ai sensi dell'art. 66, commi 9 bis e 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,

n. 133 e successive modificazioni. Tale normativa definisce le modalità ed i limiti economici e numerici (c.d. turn over) a cui sono sottoposte le nuove assunzioni nelle Forze di polizia.

Annualmente questa Amministrazione, come previsto dalla vigente disciplina, richiede ai competenti organi l'autorizzazione alle assunzioni nei vari ruoli della Polizia di Stato; tale atto viene concesso con apposito d.P.C.M.

Nell'anno 2015, con d.P.C.M. del 04/12/2015, questa Amministrazione è stata autorizzata ad assumere nei vari ruoli della Polizia di Stato complessive 861 unità (pari al 50% del turn over) tra cui 320 vice ispettori. Il relativo concorso pubblico per il reclutamento delle citate unità è stato indetto con decreto del 17 dicembre 2015.

E' stato altresì riferito che nell'anno 2016, con D.P.C.M. 19/10/2016, è stata autorizzata l'assunzione di 2.190 unità (100% del turn over), tra cui ulteriori 70 unità di vice ispettori, e che per il corrente anno è stata richiesta l'autorizzazione per 2.082 unità (100% del turn over), tra cui ulteriori 250 unità di vice ispettori.

Per quanto sopra indicato, ai sensi della normativa vigente, tutte le suddette unità (complessivamente 640) rientrano nel regime assunzionale ordinario.

Infine, eventuali determinazioni saranno assunte, secondo criteri di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, in relazione al d.P.C.M. autorizzatorio per l'anno 2017, in corso di registrazione.

La disciplina della prescrizione dei contributi pensionistici nella gestione dipendenti pubblici INPS

Molti colleghi ci hanno richiesto chiarimenti sulla disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali relativi alla gestione pubblici dipendenti, sulla base dell'allarme suscitato da alcuni siti di informazione legati al mondo militare, i quali, in relazione al contenuto della circolare INPS nr.169 del 15 novembre 2017, hanno evidenziato pericoli che deriverebbero asseritamente dai ritardi con cui l'INPS stesso sta provvedendo all'integrazione dei dati provenienti dall'EX INPDAP attraverso il trasferimento nel proprio sistema di raccolta. Preliminarmente chiariamo subito che la prescrizione di che trattasi non afferisce alle procedure di trasferimento dei dati ex INPDAP, i quali, beninteso, si riferiscono a contributi già versati, ma riguarda invece i contributi non versati, ossia la computabilità di periodi lavorativi per i quali non sia stata pagata la contribuzione previdenziale.

Il decorso del termine prescrizionale comporterà l'impossibilità di versare la contribuzione da parte del datore di lavoro con effetti diversi per il lavoratore a seconda della cassa cui è iscritto.

In sintesi, la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell'ambito dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa e ha previsto la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni.

Per garantire l'uniformità delle regole amministrative vigenti per tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, tali disposizioni si applicano anche alla contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall'ex INPDAP. Con la circolare nr.169 del 15 novembre 2017, l'INPS ha, pertanto, fornito chiarimenti in ordine disciplina dell'istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei pubblici dipendenti ai fini della corretta regolamentazione da applicare in materia.

L'istituto, con la circolare citata, ripropone in versione integrale la disciplina in ordine alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alle Gestioni previdenziali pubbliche, ex INPDAP, con decorrenza dall'1 gennaio 2019.

In particolare, per le casse CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali), CPS (Cassa Pensioni Sanitari), CPUG (Cassa pensioni Ufficiali giudiziari) e CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato), rimane fermo l'univoco termine prescrizionale quinquennale, anche se, nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti a tali Casse, si deve tenere conto dell'intero servizio utile prestato, compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l'attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Tale principio non è invece applicabile alle contribuzioni dovute per i lavoratori iscritti alla CPI (Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate), ai quali si applicano le disposizioni vigenti in materia per l'AGO, e quindi la non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, se prescritti.

Permessi per assistenza ad affide disabile

Un nostro affezionato lettore ci chiede chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, così come modificato dall'art. 24, L. n. 183/2010, concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità.

In particolare, si chiede se l'estensione del diritto in argomento al parente o affine entro il terzo grado, possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell'assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo dunque essere esclusivamente comprovata una delle particolari condizioni del coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravità richieste dalla norma stessa.

Per quel che concerne le persone assistibili, il nuovo testo dell'articolo 33 comma 3 della legge nr. 104/92, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo nr. 119/2011, prevede che «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti di:

- coniuge;
- convivente civile o di fatto in alternativa al coniuge, al parente o all'affine di secondo grado;
- parente o affine entro il primo grado;
- parente o affine entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

L'Affinità E' il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato al coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.

Punto di riferimento può essere la risposta fornita dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con prot. 37/0011688 e data 26 giugno 2014, all'interpello nr. 19/2014, proposto dall'Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche e dalla CIDA Manager e altre professionalità per l'Italia.

In tale atto si evidenzia che, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato occorre muovere dalla lettura dell'art. 33, comma 3, così come modificato dell'art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010.

La disposizione prevede che "a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa".

Da quanto sopra si evince che sono legittimati a fruire dei permessi per l'assistenza a persona in situazione di gravità prioritariamente il coniuge e il parente o affine entro il secondo grado. Nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere si trovino in una delle condizioni individuate dal Legislatore (abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti) la fruizione dei permessi è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado.

Si precisa che può fruire dei permessi in argomento il parente o affine entro il terzo grado anche qualora le condizioni sopra descritte si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma.

Ciò in quanto, sotto un profilo ermeneutico, il Legislatore utilizza la disgiuntiva per indicare le condizioni che consentono l'estensione del diritto ai permessi al terzo grado di parentela o affinità (cfr. Dip. Funzione pubblica circ. n. 13/2010).

Inoltre, una diversa interpretazione – cioè consentire l'estensione al terzo grado solo quando tutti i soggetti prioritariamente interessati (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) si trovino nella impossibilità di assistere il disabile – finirebbe per restringere fortemente la platea dei soggetti interessati.

Alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene pertanto che al fine di consentire la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 ai parenti o affini entro il terzo grado debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, a nulla rilevando invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell'ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado.

Pausa pranzo e orario di servizio

Ci viene sottoposto il problema del computo nell'orario di servizio dei tempi occorrenti per la fruizione della mensa e consumazione pasto.

Con circolare nr. 333-A/9807.D5.3/360 del 18 ottobre 2007, sono state fornite indicazioni concernenti la problematica evidenziata.

In particolare, ai fini del calcolo delle ore di servizio necessarie per l'attribuzione dell'indennità di ordine pubblico, è stato ritenuto corretto non decurtare, dal computo dell'orario di servizio, l'ora dedicata al pasto, volendo con ciò affermare che tale periodo di tempo deve essere considerato utile.

Inoltre, per quel che concerne la possibilità di attribuire il compenso per il lavoro straordinario al personale, per il tempo dedicato alla consumazione del pasto all'interno di strutture dell'Amministrazione, la stessa circolare la esclude, ritenendo che il compenso in questione non possa essere corrisposto durante la permanenza in mensa per la cosiddetta "pausa pranzo", essendo carente in questo caso lo svolgimento di un'attività istituzionale.

Trasferimento temporaneo del dipendente nel luogo dove vive il figlio con l'altro genitore

Un'altra decisione in tema di assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 42 bis del Testo Unico 151/2011, è stata presa dal Tar Milano, che, con ordinanza 591 del 9 maggio 2017, emessa in sede cautelare, ha stabilito che i bimbi, specie nei primi periodi di vita, hanno bisogno di madre e padre, e solo casi eccezionali adeguatamente motivati possono giustificare il diniego del riavvicinamento.

Il ricorrente è un finanziere che, divenuto papà, contesta la decisione del suo Comando di bocciare la richiesta di assegnazione provvisoria a sede vicina alla città di residenza di moglie e figlio, ai sensi l'articolo 42 bis del Testo Unico 151/01. Norma, che consente di assegnare, anche in modo frazionato, i genitori di figli fino a 3 anni – pubblici dipendenti – a sedi ubicate nella provincia o regione di lavoro dell'altro genitore, se vi sia un posto vacante e il consenso delle amministrazioni di appartenenza e destinazione.

Il TAR ha accolto il rilievo che l'eventuale dissenso, debba essere motivato e «limitato a casi o esigenze eccezionali», prevalendo il diritto del bimbo a crescere con due genitori. Del resto, le decisioni inerenti i minori, di competenza di istituzioni pubbliche e autorità amministrative, vanno improntate al loro superiore interesse, per volere di Costituzione e Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Nella vicenda, il rigetto si era basato su «esigenze di servizio» legate all'opportunità di non distrarre risorse dal contesto operativo. Motivazione generica che, riposando su mere necessità d'ufficio, non aveva vagliato i bisogni del minore, incluso il fatto che, negato il riavvicinamento del papà, avrebbe goduto di rado della sua presenza. In effetti – seppur il trasferimento del genitore non sia un diritto incondizionato, poiché subordinato alla disponibilità di una sede di destinazione, requisito la cui mancanza impone il diniego – le amministrazioni interessate, nel dare l'ok al riavvicinamento, hanno ampia discrezionalità. E se scelgano di negarlo, dovranno farlo con congrua motivazione (Consiglio di Stato, 2426/15), all'esito di attenta analisi della questione e soltanto per casi o esigenze eccezionali (Consiglio di Stato, 1317/16). Non sarà giustificato, allora, un diniego per semplice scoperta organica (Tar Trento, 206/16) o che non spieghi il perché l'istante sia insostituibile (Tar Piemonte, 419/17).

L'accertamento dello stato di ebbrezza alla guida da parte degli operatori di polizia stradale

Il Ministero dell'interno con circolare nr. 300/A/51523/109/12/3 del 10 febbraio 1991 relativa al decreto del ministro dei Trasporti 22 maggio 1990, n. 196, evidenzia alcuni precetti fondamentali da rispettare per procedere a un corretto accertamento dello stato di ebbrezza.

Innanzitutto si sottolinea la necessità del perfezionamento e dell'approfondimento della capacità di osservazione degli operatori di polizia stradale, da perseguire anche ricorrendo a degli opportuni programmi di aggiornamento professionale.

In tal modo, infatti, è possibile garantire la concreta ed esatta attuazione della normativa di legge e superare il rischio che il personale che opera su strada accerti la guida in stato di ebbrezza ravvisando nell'etilometro l'unico strumento necessario e sufficiente e prescindendo, quindi, dalla concreta valutazione della sintomatologia.

In proposito, la circolare ha quindi indicato le sintomatologie più evidenti dello stato di alterazione derivante da ebbrezza alcolica, ovvero:

alito dall'odore caratteristico di alcol, movimenti grossolani, linguaggio pastoso, tono della voce elevato, sudorazione eccessiva, respirazione affannosa, linguaggio con ritmo non uniforme, movimenti disarmonici, difficoltà di equilibrio.

Integrazione della pensione di reversibilità a vedovi e vedove inabili al lavoro

Chi ha perso il coniuge e risulta inabile al lavoro ha diritto ad un assegno integrativo di 52,91 euro mensili che può essere ottenuto come integrazione della pensione di reversibilità, a seguito della morte del partner, da parte dei coniugi "inabili al proficuo lavoro".

L'assegno di 52,91 euro, si va, dunque, ad aggiungere alla pensione di reversibilità spettante al vedovo o alla vedova, in caso di invalidità e del quale è possibile anche ottenere il versamento degli arretrati non richiesti.

A prevedere tale misura è non solo la legge (D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88), bensì anche la giurisprudenza (sentenza n. 7668/96).

Ne possono beneficiare vedove e vedovi dei dipendenti pubblici e privati, titolari di pensione di reversibilità, se riconosciuti inabili a proficuo lavoro, ovvero se risultino invalidi al 100%, titolari di pensione di accompagnamento o che abbiano richiesto uno specifico certificato (SS5).

In quest'ultima eventualità, colui che non è invalido al 100% e neppure percepisce l'accompagnamento, potrà comunque chiedere al proprio medico di famiglia di certificare l'inabilità al proficuo lavoro e inoltrare poi all'INPS il documento SS5 (atto legale che potrà costare fino a 50 euro).

L'importo dell'assegno integrativo è variabile e correlato al reddito familiare: la somma è pari a 52,91 euro fino a 27.899,67 euro di reddito, mentre 19,59 euro di integrazione spettano a redditi da 27.899,68 fino a euro 31.296,62. Nessun assegno familiare spetta per redditi oltre tale valore.

Il riconoscimento dell'assegno è, tuttavia, retroattivo per cinque anni dal momento della domanda: ciò significa che il richiedente potrà avere diritto a un plus di 600 euro annui, fino a un massimo di circa 3.400 euro di arretrati.

Per ottenere il riconoscimento dell'assegno è necessario trasmettere telematicamente domanda all'INPS, anche tramite l'ausilio del Patronato che provvederà gratuitamente all'inoltro delle istanze per le persone che non siano in grado di effettuarlo in autonomia.

Prima di inoltrare la richiesta, tuttavia, si consiglia di effettuare il c.d. "controllo della pensione" dal portale INPS oppure gratuitamente presso i patronati e i CAF presenti sul territorio.

Si potrà così accertare la corresponsione delle somme spettanti oppure verificare i limiti di reddito per avere diritto alle maggiorazioni e richiedere i diritti inespressi tra cui: integrazione al trattamento minimo; maggiorazioni sociali della pensione e incremento; importo aggiuntivo dell'assegno pensionistico; quattordicesima mensilità; prestazioni a favore degli invalidi civili; assegno al nucleo familiare.

Riordino delle carriere? Non farti trovare impreparato. La tua Laurea adesso!



Il Siulp e la Fondazione Sicurezza e Libertà in collaborazione con la Link Campus University hanno sviluppato una serie di attività e corsi propedeutici al conseguimento della Laurea.

I corsi saranno indirizzati, in particolar modo, nel campo del comparto sicurezza e difesa, a supporto dell'apprendimento degli appartenenti al comparto. I corsi offerti dalla Fondazione sono i seguenti:

- Human security, governance globale e diritti umani

Al termine del corso verranno riconosciuti 37cfu propedeutici per l'iscrizione con abbreviazione di carriera al corso di Laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali (L36) ed al corso di Laurea Magistrale in Studi strategici (LM52/62).

- Dall'arresto al processo penale

Il corso attribuisce crediti formativi (cfu) utilizzabili per una eventuale successiva iscrizione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01).

Per maggiori informazioni

info@sicurezzaeliberta.it

+39 346.1173725

www.sicurezzaeliberta.it



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 48/2017 del 25 Novembre 2017

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati